

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## VII COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste  
e telecomunicazioni, marina mercantile)

RIUNIONE DEL 16 NOVEMBRE 1950

(76<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAPPÀ

### INDICE

#### Disegni di legge :

(Discussione)

« Modifiche del decreto legislativo luogotenenziale 10 novembre 1944, n. 425, e del decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 413, concernenti decadenza dalle assegnazioni di alloggi di cooperative edilizie a contributo statale » (N. 1359) :

PRESIDENTE . . . . .	Pag.	789
FERRARI . . . . .	787	789
TOSELLI, <i>relatore</i> . . . . .		787
ROMANO Domenico . . . . .		788
MANCINI . . . . .		789

La riunione ha inizio alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori : Borromeo, Buizza, Cappa, Cappellini, Ceschi, Corbellini, Ferrari, Focaccia, Genco, Mancini, Martini, Panetti, Priolo, Raja, Ricci Mosè, Romano Domenico,

Sanmartino, Tissi, Tommasini, Toselli e Vccoli.

È presente inoltre il Sottosegretario per i trasporti, senatore Battista.

**Discussione del disegno di legge: « Modifiche del decreto legislativo luogotenenziale 10 novembre 1944, n. 425, e del decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 413, concernenti decadenza dalle assegnazioni di alloggi di cooperative edilizie a contributo statale » (N. 1359).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, e del decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 413, concernenti decadenza dalle assegnazioni di alloggi di cooperative edilizie a contributo statale ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

FERRARI. Pur non avendo nulla in contrario a che questo disegno di legge sia discusso in Commissione, desidererei tuttavia che esso fosse rinviato ad altra seduta, onde poterlo convenientemente studiare, essendo stato distribuito solo da pochissimo tempo.

TOSELLI, *relatore*. La Commissione avrà potuto notare che questo disegno di legge non è stato presentato dal solo Ministro dei lavori pubblici, ma da questo di concerto col Ministro di grazia e giustizia e con quello delle finanze e del tesoro, che sono indirettamente interessati, nonché con quelli dell'interno e dei trasporti.

L'intervento del Ministro di grazia e giustizia è causato dal fatto che questo disegno di legge vorrebbe perfezionare i disegni di legge citati nel titolo della legge stessa.

Infatti, nel decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425 e nel decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 413, era stato disposto che coloro che erano stati estromessi dal godimento di assegnazioni o anche di proprietà di alloggi in case cooperative per ragioni politiche, potevano essere riammessi sempre che le ragioni politiche fossero venute a cadere e la condotta successiva avesse motivato in questo genere di persone e di cooperatori la mutazione del diritto per l'assegnazione di questi alloggi. Però, poichè questi provvedimenti fanno riferimento a dati molto remoti e quindi nell'applicazione di quei provvedimenti del 1944-45 si sono incontrate difficoltà di carattere giuridico, poichè gli aventi diritto vantavano a loro volta la facoltà di intervenire in queste pratiche di reintegrazione, e la Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare non ha ritenuto di applicare a favore delle terze persone i diritti riconosciuti ai precedenti intestatari, il Ministero di grazia e giustizia e quello dei lavori pubblici hanno ritenuto di dover provvedere con delle disposizioni di aggiornamento che permettessero un riconoscimento verso coloro che non hanno demeritato.

Il disegno di legge in discussione non è che il ritocco dei provvedimenti precedenti, tanto è vero che, con l'articolo 1, viene modificato l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, sostituendolo con il seguente:

« I Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, ciascuno per le Cooperative edilizie rispettivamente sottoposte alla loro vigilanza, possono assegnare altri alloggi, possibilmente di eguale consistenza e valore, che si siano resi disponibili nella stessa od in altra cooperativa a contributo statale per effetto delle decadenze pronunciate nella rispettiva competenza, ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2, ai soci già dichiarati decaduti o radiati in applicazione dell'articolo 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1765, e del regio decreto-legge 26 aprile 1928, n. 855, che non si trovino in condizioni di ottenere la reintegrazione prevista nel presente e

nel precedente articolo 4, perchè l'alloggio originariamente ad essi spettante ha formato oggetto di trasferimento per successione o per atto tra vivi.

« Analoga assegnazione può essere disposta a favore degli eredi dei soci indicati nel comma precedente e a favore di coloro che vengono privati dei loro alloggi per effetto delle reintegrazioni previste nel presente decreto ».

In queste condizioni sembrerebbe che il progetto di legge possa essere esaminato benevolmente dalla 7ª Commissione perchè, a mio modesto parere, si tratta di un provvedimento inteso a un senso di maggiore giustizia verso coloro che, per lacune delle disposizioni precedenti, non avevano potuto essere reintegrati nel godimento del loro diritto.

Nell'esame degli articoli appariranno ancora più evidenti queste ragioni.

ROMANO DOMENICO. Vorrei pregare il relatore di approfondire un concetto di ordine generale. La legge dice che vengono reintegrati coloro che per ragioni politiche erano stati esclusi, ma dice ancora che questa reintegrazione avviene negli alloggi eventualmente disponibili nella stessa cooperativa o in altre cooperative. Come si può dare l'alloggio in altre cooperative, quando le condizioni possono essere diverse? Non solo diverse per i mutui che possono essere fatti a tassi diversi presso diversi istituti di credito, ma anche in seguito a norme fissate da leggi di questi ultimi anni. Per esempio, esisteva una legge del Ministero dei lavori pubblici che concedeva un contributo a carico dello Stato del 50 per cento del costo di costruzione delle nuove case in cooperativa. Poi questa legge fu revocata, ma intanto erano sorte numerosissime cooperative per usufruire di questo beneficio. Occorre perciò esaminare la parte economica, che non è, a mio avviso, sufficientemente regolata nel disegno di legge.

TOSELLI, *relatore*. La legge prevede l'obiezione fatta dal senatore Romano e nella stessa relazione a stampa si dice che sarebbe opportuno raggiungere quei risultati giuridici ed economici che dovrebbero servire a compensare il danno che taluno dovrebbe subire e ciò a causa dell'attuale svalutazione monetaria. Quindi nell'eventuale sostituzione, poichè si

rende impossibile entrare in alloggi di una prima assegnazione, si farebbe una seconda assegnazione in locali di cooperative sussidiate, tenendo conto di questa svalutazione monetaria.

FERRARI. Ribadisco la mia richiesta che il disegno di legge sia rinviato.

Per me l'impressione negativa del disegno di legge è questa: la legge che viene richiamata è la legge che favoriva la reintegrazione degli antifascisti, vale a dire di quelli che, per essere tali, erano stati esclusi, durante il periodo fascista, dal diritto di avere un alloggio col contributo dello Stato. Il disegno di legge che viene oggi in discussione mi pare che venga a modificare e a diminuire l'obbligo da parte dello Stato di reintegrare i soci esclusi dalle cooperative, perchè considera il caso degli attuali occupanti degli alloggi.

In altri termini dice: coloro che furono esclusi, avrebbero diritto in base alla legge precedente; immetterli negli alloggi o nelle cooperative porterebbe, però, a disconoscere i diritti degli attuali occupanti che vi sono stati immessi direttamente al posto di quelli o indirettamente per acquisto, successione, ecc.

Io dico che, tra le considerazioni da farsi in tale situazione, deve prevalere un principio di favore nei confronti dei primi occupanti e non di quelli di oggi. Per questi ultimi si dovrà provvedere con l'immissione in altri alloggi o cooperative. Mi riservo di esaminare meglio il disegno di legge, ma la mia impressione fondamentale è questa.

MANCINI. Prendo la parola per fatto personale. Quando tenni il Ministero dei lavori pubblici, fui pressato dal Consiglio dei ministri a presentare un disegno di legge a favore degli antifascisti che facevano parte di cooperative e che ne erano stati estromessi per ragioni politiche. Si trattava specialmente di giornalisti. Presentai il disegno di legge che venne approvato dal Consiglio dei ministri dopo lunga discussione e fu anche siglato dall'allora Luogotenente. Quando il disegno di legge andò per essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, per ragioni di inerzia, non riuscì mai a vedervi la luce, perchè coloro che avevano beneficiato dell'esclusione degli antifascisti, e cioè i preferiti dal fascismo, misero in movimento l'umano ed il divino per evitare la pubblicazione della legge in cui erano garantiti i diritti degli antifascisti senza preoccuparsi dei diritti di coloro che avevano usurpato i diritti degli antifascisti stessi e che, avendo sentore della legge in parola, avevano creduto di premunirsi, vendendo la loro proprietà.

Chiedo che la legge da me citata venga messa a disposizione del relatore e degli altri colleghi, a maggior chiarificazione del problema.

PRESIDENTE. La proposta del senatore Mancini e l'opposizione del collega Ferrari potranno essere svolte nel seguito della discussione di questo disegno di legge, che si terrà nella prossima riunione.

La riunione termina alle ore 11,15.